

# **C O M U N E D I I S O L A S A N T ' A N T O N I O**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - C. A. P. 15050

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**DI**

**PROTEZIONE CIVILE**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

## **CAPO PRIMO**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il Comune di Isola Sant'Antonio nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 7/2003 e Legge Regionale 44/2000 assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) una Unità di Crisi Intercomunale;
- c) Centro Operativo Misto.

#### **Art. 2 Scopo del presente regolamento**

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

## **CAPO SECONDO**

### **COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

#### **Art. 3 Comitato Comunale di Protezione Civile**

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, è composto almeno da:

Comitato Comunale: Sindaco (o suo delegato),  
Componenti della Giunta,  
3 volontari protezione civile,

Comitato Intercomunale: Sindaco (designato dall'Assemblea dei Sindaci), Sindaco rappresentante del territorio colpito da calamità, Responsabile Ufficio Tecnico del C.O.M., Comandante P.M. del C.O.M. Responsabile Comitato Comunale Locale.

#### **Art. 4            Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile**

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

1. I Comitati di protezione civile garantiscono a livello comunale lo svolgimento, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003.
2. A tal fine i Comitati di protezione civile formulano proposte ed osservazioni, esprimono pareri, elaborano obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.
3. I Comitati di Protezione civile assicurano l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
4. I Comitati di Protezione civile durano in carica rispettivamente fino alla scadenza del Consiglio comunale, ed operano fino alla nomina del nuovo Comitato.

#### **Art. 5            Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile**

Il Comitato comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco/Presidente o da un suo delegato almeno una volta l'anno.

#### **Art. 6            Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile**

Le attività del Comitato Comunale si articoleranno come segue:

##### **1° Fase - Preparazione al rischio**

- 1.1 Previsione
- 1.2 Prevenzione
- 1.3 Preparazione all'emergenza
- 1.4 Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento
- 1.5 Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali

##### **2° Fase - Il preallarme o la preemergenza**

- 2.1 Segnalazione tempestiva di situazioni pericolose
- 2.2 Sopralluoghi e ricognizioni
- 2.3 Attivazione del centro operativo misto (C.O.M.)

##### **3° Fase - Allarme o emergenza**

- 3.1 Convocazione d'urgenza del C.C.P.C.
- 3.2 Avvisi alla popolazione

##### **4° Fase - Intervento**

- 4.1 Acquisizione dati e notizie
- 4.2 Valutazione del fenomeno
- 4.3 Adozione delle misure di soccorso e di assistenza

4.4 Riduzione dei disagi alla popolazione

4.5 Ripristino condizioni di minima sussistenza

### **CAPO TERZO**

#### **UNITA' DI CRISI DI PROTEZIONE CIVILE**

##### **Art. 7 Costituzione dell'Unità di Crisi Intercomunale di Protezione Civile.**

Il Comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, aderisce l'Unità di crisi intercomunale.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi intercomunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto:

1. Tecnica di pianificazione;
2. Sanità, Assistenza sociale e veterinaria;
3. Volontariato;
4. Materiali e mezzi;
5. Servizi essenziali e attività scolastica;
6. Censimento danni a persone e cose;
7. Strutture operative locali;
8. Telecomunicazioni;
9. Assistenza alla popolazione.

### **CAPO QUARTO**

#### **CENTRI OPERATIVI MISTI C.O.M.**

##### **Art. 8 Struttura C.O.M.**

I Centri Operativi Misti operano in via ordinaria con personale di supporto messo a disposizione dai Comuni che, nelle fasi di allertamento e di allarme, potrà essere integrato in relazione alle necessità, da ulteriori funzionari appartenenti ad Enti/Amministrazioni pubbliche o private.

Ciascun Centro Operativo Misto sarà di norma composto da :

Sindaco del Comune sede di C.O.M. ,o suo delegato, che lo presiede;

Funzionario della Provincia di Alessandria, Coordinatore;

Funzionario della Prefettura;

Sindaci dei Comuni appartenenti al C.O.M. o loro delegati;

Funzionario dei Vigili del Fuoco;

Rappresentante della Croce Rossa Italiana;

Ufficiale o Sottufficiale dei Carabinieri e/o Polizia di Stato;

Funzionario del Magistrato per il Po e/o Funzionario del Servizio Opere Pubbliche Difesa

Suolo;  
Rappresentante S.S.R.-118;  
Responsabile Ufficio Tecnico del Comune sede di C.O.M.;  
Responsabile Polizia Municipale sede di C.O.M.;  
Rappresentante delle Associazioni di volontariato operanti presso il C.O.M.;  
Rappresentanti Enti dei servizi tecnici essenziali;  
Rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali;  
Funziario degli Enti/Organizzazioni interessate in base al tipo di rischio.

I Centri Operativi Misti svolgono i seguenti compiti:

1) Fornire tempestive informazioni all'Ufficio Provinciale di Protezione Civile e, se attivato, al Centro Coordinamento soccorsi (C.C.S.), dislocando sul territorio personale dei Comuni e/o personale volontario, utilizzando anche le Associazioni del volontariato di Protezione Civile presenti nel territorio con le quali possono essere stipulate apposite convenzioni.

A tale scopo dovranno essere presidiati, nei vari assetti dell' allertamento e dell' allarme secondo le necessità, tutti i ponti e le zone ritenute più pericolose per la sicurezza degli abitati.

2) Fornire informazioni su modelli prestabiliti e con procedure concordate

3) Adeguare e verificare anche con esercitazioni i propri moduli operativi con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione ed alle pianificazioni comunali di emergenza.

4) Ricevere le disposizioni dal Servizio Provinciale di Protezione Civile e – se attivato – dal Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e smistarle rapidamente ai Comuni di competenza ed al personale operante nei punti di vigilanza o nel teatro delle operazioni di soccorso.

Coordinare le attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

5) Adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi nell'ambito territoriale di competenza "C.O.M." (art. 72 L.R. 44/00 lettera b) (art. 72 L.R. 44/00 lettera d) (art. 72 L.R. 44/00 comma f).

Le Funzioni di Supporto del COM sono 13:

- 1) Tecnica e di Pianificazione;
- 2) Sanità', Assistenza Sociale e Veterinaria;
- 3) Mass-media ed informazione;
- 4) Volontariato;
- 5) Materiali e mezzi;
- 6) Trasporto, circolazione e viabilità';
- 7) Telecomunicazioni;
- 8) Servizi essenziali;
- 9) Censimento danni a persone e cose;
- 10) Strutture operative s.a.r;
- 11) Enti locali;
- 12) Materiali pericolosi;
- 13) Coordinamento centri operativi

## **Art. 9            Organizzazione della sala operativa**

Và organizzata secondo le disposizioni impartite nella legislazione vigente.

## **Art. 10           Volontariato**

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità. La qualifica di "volontario" nel rispetto della legislazione vigente viene assunta a seguito della partecipazione ad un corso di base che, di norma, va organizzato con scadenza biennale, nel frattempo coloro che si iscriveranno in qualità di "aspirante volontario" saranno a disposizione del Comune e/o C.O.M. per gli incarichi che verranno loro assegnati. Il volontario che interviene in caso di calamità o di semplice servizio deve rispettare le istruzioni impartite dal responsabile (o suo delegato) del C.O.M.. In caso di negligenza o di comportamento non consono all'incarico ricevuto il responsabile del C.O.M. (o suo delegato) potrà sospendere dal servizio in maniera temporanea e/o definitiva il volontario con decisione scritta motivata, unilaterale e non appellabile.

## **Art. 11           Esercitazioni**

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

# **CAPO QUINTO**

## **EVENTI CALAMITOSI**

## **Art. 12           Eventi calamitosi - elencazione esemplificativa**

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- a) Rischio idrogeologico;
- b) Rischio industriale e tecnologico;
- c) Incidenti a vie e sistemi di trasporto;
- d) Rischio nucleare;
- e) Rischio sismico;
- f) Incendi boschivi;
- g) Rischio sanitario e veterinario;
- h) Rischio terroristico;
- i) Il rischio meteorologico;
- j) Rischio ambientale.

### **Art. 13       Eventi calamitosi - Adempimenti**

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del Territorio Comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ai primi interventi, avvisando la popolazione, e azionando appropriato sistema d'allarme, mediante le seguenti operazioni:

- a) dispone l'immediata convocazione dell'Unità di crisi Intercomunale così come previsto dall'Art. 7;
- b) informa il Presidente dell'A.S.L. ed A.R.P.A. per gli eventuali interventi di loro competenza;
- c) dispone l'attivazione della sala operativa di cui al precedente Art. 9;
- d) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia.

### **Art. 14       Inventario e custodia dei materiali**

Tutti i materiali e i mezzi in dotazione alla struttura Comunale permanente di Protezione Civile sono utilizzati dal Comune per le attività di propria competenza, inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale del Comune, che avrà cura della sua manutenzione e ne curerà sempre la piena efficienza.

I materiali ed i mezzi verranno custoditi negli appositi magazzini dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 15       Piano Comunale**

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali per l'adempimento e i primi soccorsi.

Tale piano sarà annesso al presente regolamento e di esso dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di cui al precedente Art. 3.

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato, da effettuarsi ogni 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso, non comportando modifica sostanziale al Piano, non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

## **CAPO SESTO** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 16 Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente art. 9.

I contenuti principali del presente regolamento saranno pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

**Art. 17 Notificazione del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Alessandria, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Alessandria.

**Art. 18 Leggi ed atti regolamentari**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003

**Art. 19 Entrata in vigore del presente regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore esperite le procedure previste dallo Statuto Comunale.